

COMUNE DI VELO D'ASTICO - Provincia di Vicenza

Organo di revisione - n.14 del 03/10/2023

VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE – verifica iva

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di OTTOBRE, alle ore 9.30 presso l'Ufficio del Comune di Velo D'Astico, con la collaborazione del RSF, la Sign.ra Mazzucco, il Revisore dei Conti Dott.ssa Speri Francesca, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2020 procede alla verifica straordinaria della contabilità iva.

1) CONTROLLI DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI CONTABILI

In premessa il RSF informa il revisore che la gestione fiscale dell'attività commerciale comunale non è mai stata esternalizzata.

Il Revisore procede al controllo della contabilità iva e si dà atto di quanto segue:

l'ente svolge le seguenti attività ai fini iva.

O. Attività degli organi legislativi ed esecutivi, amministrazione, codice attività (ATECO 2007) N. 841110;

1. tutte le stampe di cui sotto dettaglio sono provvisorie:

- le liquidazioni periodiche sono riportate sul registro riepilogativo ANNOTAZIONI DI LIQUIDAZIONE pagine stampate da 1 a 4/2023;
- Registro IVA acquisti attività istituzionale secondo trimestre 2023 da pagina 1/2023 a pagina 2/2023;
- Registro IVA corrispettivi varie secondo trimestre 2023 pagina 1/2023;
- Registro IVA vendite secondo trimestre 2023 pagina 1/2023;
- l'ente procede alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale;

l'ente è a credito iva dall'anno 2022.

Come già indicato in precedenza durante l'anno 2023 è stata predisposta ed inviata la dichiarazione IVA 2023 periodo di imposta 2022 con identificativo dichiarazione: 23040410542413831 del 04/04/2023.

Sono state predisposte ed inviate le Liquidazioni periodiche Iva anno 2022 come di seguito:

Comunicazione n. 305692346 del 30/05/2022 relativa al I trimestre 2022

Comunicazione n. 310615813 del 27/09/2022 relativa al II trimestre 2022

Comunicazione n. 315669000 del 28/11/2022 relativa al III trimestre 2022

Comunicazione n. 322243181 del 06/03/2023 relativa al IV trimestre 2022

Nelle varie verifiche il revisore ha verificato che la lipe del 4 trimestre 2022 è stata inviata in ritardo, in quanto la scadenza era il 28/02/2023 e la ricevuta di invio riporta la data del 06/03/2023. Il revisore che verificato che l'ente non ha versato la sanzione per invio tardivo della stessa. Il revisore specifica alla Responsabile Dott.ssa Mazzucco che la sanzione doveva essere versata e ne chiede il versamento.

Sono state predisposte ed inviate le Liquidazioni periodiche Iva anno 2023 come di seguito:

Comunicazione n. 323372857 del 11/05/2023 relativa al I trimestre 2023

Comunicazione n. 328061037 del 28/07/2023 relativa al II trimestre 2023

Le comunicazioni del III e IV trimestre 2023 non sono stati ancora effettuati, in quanto hanno scadenza successiva alla data di verifica.

Acquisti di beni e servizi da fornitori non residenti per l'annualità 2023 e 2022 non ce ne sono stati e di conseguenza anche l'invio del modello intra 12 non è avvenuto.

Il revisore verifica l'applicazione della norma sullo split payment (Legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014 e decreto ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, vedasi pure art 17 ter DPR 633/1972) sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 dove ci deve essere l'indicazione "scissione dei pagamenti", per cui il pagamento delle fatture avviene al fornitore solo per l'imponibile mentre l'importo dell'IVA sarà versata direttamente all'Erario dall'Ente. L'Iva diventa esigibile al momento del pagamento della fattura o, a scelta, della registrazione e da questo momento concorre alla liquidazione mensile ma solo per le attività commerciali. Non sono state rilevate fatture soggette allo split payment senza l'indicazione della scissione dei pagamenti e la correzione delle suddette fatture laddove è necessario, qualora questo non avvenisse la necessità di emettere note di variazione, come indicato dall'ultima circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate.

Per il mese di marzo 2023 l'iva split payment di 22.424,94 euro è stata versata in data 17/04/2023 , codice 620E, per il mese di aprile 2023 l'iva split payment di 3.513,70 euro è stata versata in data 16/05/2023 , codice 620E, per il mese di maggio 2023 l'iva split payment di 7.485,00 euro è stata versata in data 16/06/2023 , codice 620E, per il mese di giugno 2023 l'iva split payment di 8.470,90 euro è stata versata in data 17/07/2023 , codice 620E, per il mese di marzo 2023 l'iva split payment di 6.999,44 euro è stata versata in data 21/08/2023 , codice 620E.

Si comunica la necessità di verificare l'applicazione dell'estensione secondo l'art.1 della manovra correttiva (DL 50/2017) dello split payment come di seguito a:

- Tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- Le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non vengono più ricomprese nell'ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (quali i liberi professionisti, agenti, intermediari).

Per la verifica dei soggetti a cui applicare il nuovo split payment è necessario vedere gli elenchi pubblicati dal MEF e aggiornati periodicamente.

Viene verificata, inoltre, l'applicazione della nuova normativa sul reverse charge relativa alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici (Legge di Stabilità per il 2015 n. 190/2014 art 1 comma da 629 a 631 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27.03.2015 e lettera a-ter dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972).

Con la risposta a interpello n. 107 del 15 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA da parte dell'ente locale.

L'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 prevede che per gli enti indicati nel comma 4 dell'art. 4 è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale.

L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività

commerciale o agricola. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, nè quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile.

Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Quindi, è ammessa in detrazione l'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricole e limitatamente alla parte imputabile all'esercizio di tali attività.

Anche il Comune potrebbe detrarre l'IVA relativa ai costi per beni e servizi per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale, vale a dire limitatamente ai costi inerenti all'esercizio della medesima attività commerciale.

Al riguardo, occorre fare riferimento all'art. 19, comma 4 del decreto IVA, secondo cui per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

La distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi. In tale senso anche la circolare n. 328/E del 1997 nel punto in cui ha chiarito che, in caso di utilizzazioni promiscue di beni e/o servizi acquistati da parte del soggetto passivo, ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la disposizione (art. 19, comma 4) non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse situazioni che possono verificarsi; viene soltanto richiesto che il criterio adottato sia oggettivo e coerente con la natura dei beni e servizi acquistati.

La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come commerciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente collegata alla loro inerenza effettiva e alla strumentalità rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano come commerciali. Relativamente alle modalità di calcolo dell'IVA correttamente detraibile, il Comune dovrà, quindi, utilizzare criteri oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico dei costi.

Nel caso particolare, il Comune evidenzia che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, che è obbligato a conferire ai Consorzi, è oggetto di affidamento, dietro corrispettivo assoggettato a IVA, a una società terza, che in base a convenzione, effettua il servizio secondo i criteri della raccolta differenziata, ovvero attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante l'approntamento di un idoneo spazio attrezzato (piazzola ecologica).

Pertanto, è possibile detrarre, in linea di principio, una quota parte anche dell'IVA addebitata dalla società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata e relativa a quei rifiuti urbani oggetto dell'attività commerciale.

In tal caso, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (ad esempio vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti

pubblici ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 267/2000, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un'operazione commerciale, soggetta a IVA in regime di imponibilità.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione anche per le annualità precedenti, l'art. 19-ter ne condiziona l'ammissibilità alla circostanza che il Comune gestisca l'attività commerciale con contabilità separata da quella relativa all'attività principale.

In altri termini, considerato che la "detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, non è possibile esercitare il diritto alla detrazione anche per le annualità per le quali il Comune non abbia istituito la contabilità separata richiesta dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972."

Il revisore verifica che l'ente, ad oggi, non procede alla detrazione dell'iva relativa all'acquisto di servizi che poi saranno operazioni commerciali per l'ente, in quanto l'ente non gestisce, ad oggi, la contabilità separata.

2) VERIFICA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

Il revisore prende atto che sono stati eseguiti i controlli interni del primo trimestre dell'anno 2023 secondo l'apposito regolamento e con redazione di specifico verbale da cui si evinca la situazione risultante.

3) VERIFICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Revisore effettua un controllo sugli acquisti di beni e servizi effettuati dall'Ente e rileva quanto segue: Gli acquisti di beni sono state effettuati tramite CONSIP e poi eventualmente tramite Mepa, per il periodo 2022-2023.

Sussiste la concessione alla Società Abaco, con determina n.261 del 15/12/2021, dell'affidamento della gestione del canone unico, con il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione dell'installazione dei mezzi pubblicitari. Tale concessione avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Si segnala, per quanto riguarda i servizi che è stata utilizzata a volte come procedura l'affidamento diretto, ad esempio giusta determina del responsabile n 159 del 26/09/2023 verso l'Avvocato Meneguzzo Dario per euro 1.000 oltre oneri di legge.

L'organo di revisione verifica se l'ente ha affidato ad una centrale unica di committenza (art.33 del Codice dei contratti) l'acquisizione di lavori, di servizi e forniture (l'art.23, comma 4 della legge 14/2011 dispone tale obbligo a partire dalle gare bandite successivamente al 31/03/2012).

4) VERIFICA NOTIFICA ATTI PROPRI MEDIANTE PEC

A decorrere del 01/07/2017 gli Enti potranno notificare i propri atti direttamente a mezzo posta elettronica in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973, come di recente modificato dall'art. 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016). L'articolo 60 del Dpr 600/1973, invece, in deroga all'articolo 149-bis Cpc e alle modalità previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta, stabilisce che le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma

societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio (ovvero senza l'intermediazione dell'agente notificatore) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi pec (Ini-Pec) con le modalità previste dal regolamento previsto dal Dpr 11 febbraio 2005 n.68. L'Ente utilizza prevalentemente la posta elettronica certificata per la notifica o la comunicazione di atti a ditte, imprese e professionisti limitando l'invio cartaceo o tramite raccomandata esclusivamente al privato contribuente.

5) VERIFICA PAGAMENTI IN INCASSO TRAMITE PAGOPA

La piattaforma pagoPA è prevista all'articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni (cfr. FAQ su ambito soggettivo) che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l'articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all'articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L'articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono *“si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”*.

Infine, all'articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che *“Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Preso atto quindi che l'Ente deve utilizzare in via esclusiva il pagamento pagoPa e aderisce alla piattaforma a partire dalla data del 10/11/2020.

6) INVIO COMUNICAZIONE PER GLI APPALTI TRASPARENTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

La comunicazione è avvenuta nei termini di Legge inoltrata tramite PEC il 30/01/2023 protocollo n. 768 come riferimento dal RSF e come richiesto dall'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

7) PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI

I pagamenti dei debiti verso fornitori devono avvenire entro 30 giorni (oppure 60 giorni per le forniture fatte nei casi previsti) dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento oppure del ricevimento della merce o prestazione di servizio. Il revisore deve verificare, in sede di controllo della regolarità amministrativa e contabile a campione, la correttezza delle clausole contrattuali relative ai termini di pagamenti e monitorare il rispetto della puntualità dei pagamenti. L'organo di revisione deve verificare le motivazioni del mancato rispetto dei termini, come da resoconto risultante dal sistema contabile per il 2022 risulta un indice di tempestività finale medio di -4,19 mentre la pubblicazione di risultati del primo trimestre 2023 l'indice è di 13,30, per il secondo trimestre 2022 di -13,92. Le suddette pubblicazioni devono avvenire sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione" di cui all'Allegato A del decreto legislativo n. 33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo dell'articolo 33 del 2013. Tutte le amministrazioni sono infatti obbligate, secondo le disposizioni dell'art. 33 del D.lgs. 33/2013, a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indicatore annuale e l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, oltreché, per entrambe le scadenze, il numero delle imprese creditrici e l'ammontare complessivo dei debiti, coincidente con l'importo delle fatture scadute e non pagate al termine di ciascun periodo di riferimento.

8) DIVIETO DI INDEBITAMENTO PER SPESE DIVERSE DA INVESTIMENTO

Attesa l'esistenza del divieto in rubrica, il revisore prende atto che il RSF dichiara che relativamente ai primi 3 trimestri del 2023, l'Amministrazione non ha optato in violazione dell'art. 119 della Costituzione, e non ha finanziato con i mutui, spese diverse da quelle di investimento tutti consapevoli che in caso di inosservanza i relativi atti e contratti sono nulli e quest'organo ne darebbe comunicazione al consiglio ed alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, per l'eventuale applicazione della sanzione disposta dall'art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002. Si evidenzia che gli Enti non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa di interessi (art. 204, comma 1 TUEL) superi ai limiti in percentuale delle entrate dei primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

9) NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Revisore prende atto che il sindaco dell'ente, con decreto sindacale del 05/07/2023, ha nominato come componente monocratico del nucleo di valutazione del comune il Segretario comunale, vista la sua disponibilità ad assumere l'incarico senza un maggiore compenso per il terzo trimestre 2023.

Premesso che il D. Lgs. N. 150 del 27/10/2009, in particolare agli artt. 7 e 14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. N. 289/1999;

Considerando che la ex CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza, ora ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010 ha chiarito che "l'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2 del decreto stesso), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo indipendente di valutazione (OIV)".

Si da atto che l'Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di Valutazione, come da previsione dell'art. 31 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.C. nr. 11 del 31.01.2022;

10) PIAO

Premesso che L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a

protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive.

Il PIAO viene pubblicato sul sito dell'Ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica. La durata dello stesso è fissata in un triennio ed è previsto l'adeguamento con cadenza annuale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, che a loro volta si suddividono in sottosezioni. Le sezioni sono le seguenti: Valore pubblico, performance e anticorruzione, dove sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici; Organizzazione e capitale umano, dove viene illustrato il modello organizzativo adottato dall'Ente; Monitoraggio, dove sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio insieme alle rilevazioni di soddisfazione degli utenti e dei responsabili.

Alle tre sezioni viene premessa una scheda anagrafica dell'Amministrazione.

Negli enti che contano un numero di dipendenti inferiore a 50 (al 31 dicembre dell'anno precedente all'adozione del piano) sono previste modalità semplificate di redazione per alcune sottosezioni in cui il piano stesso si articola.

Il PIAO che raggruppa il piano della performance, il piano del fabbisogno del personale, il Piano triennale di gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza ed altro ancora.

L'ANAC per l'anno 2023 per gli enti locali ha differito il termine di approvazione del PIAO al 30 agosto 2023

Il revisore verifica che l'ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2023 – 2025 con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 30/05/2023. L'ente è quindi in regola con tale obbligazione.

11) REGOLAMENTO PRIVACY

Relazione su cosa è stato fatto finora per nomine ed adempimenti da adottare entro il 25/05/2018. Nei comuni è obbligatorio individuare e nominare le figure del titolare, dei responsabili dei trattamenti, del Data Protection Officer (DPO o RPD – Responsabile per la protezione dei dati).

L'ente dovrà: compilare i registri dei trattamenti; definire delle politiche della sicurezza ed elaborazione dei manuali della sicurezza; designare un DPO; formare i dipendenti.

Ad oggi l'ente:

- ha approvato un regolamento videosorveglianza
- ha nominato gli incaricati esterni
- ha predisposto le informative privacy
- ha nominato il dpo in data 02/09/2021 – rinnovato con nrg n.124 del 31/07/2023 fino al 31/07/2025
- ha abbozzato le nomine degli incaricati interni
- ha abbozzato il registro dei trattamenti

- inserito le informative di trattamento nella sezione privacy del sito e le indicazioni sui cookies;
- formato i dipendenti
- sito è stato messo in sicurezza, come descritto nei manuali del service che gestisce il sito internet

Segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni

L'articolo 153 comma 6 come modificato dal D.L. 174/2012 del 10/10/2012 c.d. "Decreto Enti locali" recita "il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e della valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o maggiori spese . tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio..."

Il revisore da atto che non sono pervenute segnalazioni in tal senso a seguito di specifica richiesta al RSF.

Accertata la concordanza dei dati, il Revisore Unico raccomanda il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria.

Inoltre, come già più volte sollecitato, invita l'ente a rivedere ed aggiornare il vigente regolamento comunale di contabilità, in quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 07/09/1998

La seduta viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale il 03/10/2023.

Il Revisore Unico

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Sp...", is written over a horizontal line.